

Legge regionale 6 novembre 2024, n. 45

Disposizioni in tema di pubblicità e trasparenza per gli oneri di difesa nei procedimenti di responsabilità dei dipendenti regionali. Modifiche alla l.r. 63/2005.

(Bollettino Ufficiale n. 60, parte prima, del 13.11.2024)

INDICE

PREAMBOLO

Art. 1 Attribuzioni dell'Avvocatura regionale. Modifiche all'articolo 3 della l.r. 63/2005

Art. 2 Clausola di neutralità finanziaria

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 52 dello Statuto;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni locali triennio 2019–2021, e, in particolare, l'articolo 59;

Vista la legge regionale 2 dicembre 2005, n. 63 (Disciplina della rappresentanza e difesa in giudizio della Regione Toscana e degli enti dipendenti. Attribuzioni dell'Avvocatura regionale);

Considerato quanto segue:

1. L'articolo 59 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni locali per il triennio 2019 – 2021 stabilisce che ciascun ente del comparto “ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile, contabile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa, ivi inclusi quelli relativi alle fasi preliminari e ai consulenti tecnici, per tutti i gradi di giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale, con l'eventuale ausilio di un consulente”;
2. L'Avvocatura regionale predisporre e cura un elenco di professionisti avvocati cui la persona interessata dal procedimento può rivolgersi per la difesa;
3. Al fine di contemperare le esigenze di conoscibilità di tale elenco e la tutela dei dati dei professionisti che in esso sono riportati, è necessario fornire una base giuridica alla pubblicazione dell'elenco sul sito istituzionale della Regione, con modalità tecniche che saranno stabilite dall'Avvocato generale;

Approva la presente legge

Art. 1

Attribuzioni dell'Avvocatura regionale. Modifiche all'articolo 3 della l.r. 63/2005

1. Alla lettera d) del comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 2 dicembre 2005, n. 63 (Disciplina della rappresentanza e difesa in giudizio della Regione Toscana e degli enti dipendenti. Attribuzioni dell'Avvocatura regionale), dopo la parola: “ *amministratori e* ” sono inserite le seguenti: “ , *in attuazione di quanto stabilito dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni locali, dei* ”.
2. Dopo la lettera d) del comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 63/2005 è aggiunta la seguente:
“ *d bis) Con provvedimento dell'Avvocato generale sono stabiliti:*
 - 1) *le modalità e le procedure per l'ammissione e il riconoscimento degli oneri di patrocinio legale in favore dei dipendenti della Regione Toscana, di cui alla lettera d);*
 - 2) *le modalità tecniche per garantire, nel rispetto dei principi in materia di trasparenza, la conoscibilità delle informazioni necessarie al personale e ai professionisti, anche mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Regione. ”.*

Art. 2

Clausola di neutralità finanziaria

1. La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.